Osservatorio Legislativo interregionale Roma, 18 e 19 febbraio 2010

NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME

(intesa 30.11.2009 recepita dall'art. 2, commi 106 - 125, della legge n. 191/2009 - finanziaria 2010)

A cura di: Camillo Lutteri

NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENTINO -ALTO ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME

(intesa 30.11.2009 recepita dall'art. 2, commi 106 - 125, della legge n. 191/2009 - finanziaria 2010)

SINTESI DEI CONTENUTI FONDAMENTALI

APPUNTO DI PRIMA LETTURA

Con la legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 106-125, della legge n. 191 del 2009), che legifica una conforme intesa sottoscritta fra il governo e i presidenti delle regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono state approvate una serie di disposizioni sulla disciplina finanziaria della regione e delle due province e sui rapporti finanziari con lo Stato, in attuazione dei nuovi principi del federalismo fiscale. La legge finanziaria 2010 modifica in parte anche lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige, limitatamente al titolo VI che contiene le norme sulla finanza della regione e delle province autonome.

A. Procedura

- 1. Il comma 106 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 riconduce l'intero pacchetto delle modifiche oggetto dell'intesa alla procedura dell'art. 104 dello statuto speciale. A ben vedere quest'ultimo articolo (per la parte che qui interessa) riguarda solo le modifiche del titolo VI dello statuto, mentre l'intesa raccoglie anche altre disposizioni, che stanno formalmente fuori dello statuto: alcune di esse modificano norme correlate al titolo VI, altre definiscono invece nuove norme di coordinamento finanziario, altre ancora attribuiscono nuove funzioni o competenze alla province autonome e disciplinano gli interventi a favore dei comuni confinanti con queste.
- 2. Per la modifica delle norme statutarie sulla finanza regionale e provinciale (titolo VI statuto speciale Trentino Alto Adige) si è applicata la procedura dell'art. 104 statuto (analoga procedura è prevista anche negli altri statuti speciali, salvo quello della Sicilia): per modificare questa parte dello statuto non serve una legge costituzionale (ex art. 103 st. TAA e 138 cost.) ma è sufficiente una legge ordinaria, previa intesa ('concorde richiesta') fra governo, regione e province autonome:
 - nei fatti l'intesa è una procedura sotto la regia degli esecutivi, con conseguente sottovalutazione del ruolo delle assemblee; in via generale questo ruolo lo si potrebbe recuperare, a patto di introdurre trasparenza nei passaggi e di consentire un dibattito politico, possibilmente preventivo all'intesa e in un contesto che prescinda da logiche di urgenza;
 - rispetto al precedente della legge 386/1989 (dove il procedimento di modifica dello statuto è
 stato comunque più lungo e trasparente) l'ultima intesa è stata recepita con legge finanziaria, che
 è legge ordinaria anomala (a procedura rinforzata: maxiemendamento e blindatura col voto di
 fiducia); in pratica una procedura di urgenza, blindata nei contenuti e senza un vero dibattito
 parlamentare;
 - in questo caso sembra siano prevalse esigenze politico-contabili particolarmente stringenti e urgenti: da un lato il governo (all'urgente ricerca di risparmi immediati) con questa operazione contabilizza sul bilancio 2010 un risparmio complessivo dichiarato di circa 1 miliardo; dall'altro le province autonome (accanto ad alcuni significativi sacrifici economici, però compensati nel breve-medio periodo dal recupero di crediti dallo Stato, recupero che dovrebbe garantire una sostanziale tenuta dei bilanci fino al 2018), portano a casa una soluzione strategica fortemente innovativa, e soprattutto blindata sul fronte dell'obbligo di concorso agli obiettivi di

perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali dall'art. 27 della legge 42/2009.

- 3. Quanto all'intesa recepita dalla legge finanziaria 2010, essa è stata sottoscritta il 30 novembre 2009. Per quanto riguarda la Provincia di Trento lo schema preliminare dell'intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2892 del 30 novembre 2009, cui è seguita la deliberazione n. 2958 del 10 dicembre 2009 per la presa d'atto dello schema definitivo delle norme di coordinamento e dell'accordo del 30 novembre 2009. Il Consiglio provinciale, previo dibattito su una comunicazione informativa del Presidente della Provincia, ha adottato una risoluzione di 'presa d'atto' il 3 dicembre 2009 (risoluzione n. 3/2009).
- 4. Più in generale si potrebbe fare in qualche modo riferimento alla procedura prevista dall'art. 27, comma 7, della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42): che prevede l'intervento di un 'tavolo di confronto' costituito fra governo e singola autonomia speciale, col compito di stabilire 'linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica'. Non è dato sapere se questa procedura abbia avuto applicazione specifica in questo caso; di sicuro l'accordo è stato preceduto da una trattativa tecnico-politica; tutto comunque è stato ricondotto all'intesa stabilita dall'art. 104 dello statuto speciale.

B. Contenuti (modifiche del titolo VI dello statuto speciale e altre norme finanziarie collocate fuori statuto)

- 1. La filosofia che regge la modifica statutaria (e questo è forse l'aspetto più significativo, che potrebbe essere in parte emulabile anche da altre autonomie speciali) è coerente con il nuovo sistema di federalismo fiscale, e tende a valorizzare al massimo l'autonomia finanziaria delle regione e delle province, secondo l'impostazione fondamentale del sistema finanziario voluto dallo statuto fin dall'origine. Questo lo si è ottenuto:
 - da un lato, recuperando nuovi margini al sistema della devoluzione di tributi erariali <u>in quota fissa</u>, col conseguente abbandono dei contenuti propri di un sistema a quota variabile (per sua natura incerto nelle quantità, nei tempi e nei meccanismi di recupero dei soldi), per aumentare la certezza degli introiti e una più efficace programmazione della spesa; → vedi successivi punti 5.1 e 5.3;
 - dall'altro, abbandonando il sistema dei <u>trasferimenti statali settoriali</u> (previsti per la generalità del territorio statale) anche in coerenza con i nuovi principi del federalismo fiscale; → vedi successivo punto 5.1;
 - infine, <u>blindando con norme statutarie le regole sul fronte dell'obbligo di perequazione e solidarietà</u>: definendo in modo preciso le misure del concorso all'obbligo di perequazione e solidarietà (art. 79, comma 1, st.) e inserendo (art. 79, comma 4, st.) una clausola di esclusione di nuovi e altri effetti (rispetto a quelli indicati nell'intesa e sanzionati nella legge finanziaria 2010) che future discipline statali venissero ad imporre alle regioni in attuazione dei principi sul federalismo fiscale; come a dire che quel che la regione e le province autonome debbono dare per contribuire agli obiettivi di perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali è d'ora in avanti tutto contenuto nella disciplina conseguente all'intesa, e nulla più. → vedi successivi punti 5.10 e 5.11;

2. Il nuovo modello di finanza provinciale è inoltre caratterizzato:

- da un potenziamento qualitativo dell'autonomia, con l'acquisizione delle compartecipazioni prodotte sul territorio, in quote fisse predefinite in statuto, e con l'acquisizione di maggiori poteri in ambito fiscale; → vedi successivi punti 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7;
- dall'acquisizione da parte delle province di una più completa capacità di governo delle risorse

- finanziarie: si sostituisce il patto di stabilità basato sui vincoli di spesa (che comprime l'autonomia e ha effetti deresponsabilizzanti) con un patto di stabilità incentrato sulla definizione di obiettivi programmatici; → vedi successivo punto 5.11;
- dal riconoscimento alla provincia di una maggiore responsabilizzazione sul governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale (compresi enti locali e enti strumentali); → vedi successivo punto 5.11;
- da una disciplina di supporto costituita dall'incremento della leva tributaria, da un più puntuale intervento nei controlli fiscali, da norme che accelerano le procedure di contabilizzazione delle entrate statali; → vedi successivi punti 5.7, 5.13 e 5.15;
- dalla disciplina di un concorso agli obiettivi di finanza pubblica ben definito nei suoi contenuti e limiti, anche con l'acquisto di nuove competenze e funzioni già a carico dello Stato; → vedi successivo punto 5.10;
- da una prevedibile tenuta pluriennale del bilancio provinciale. Gli attuali livelli di bilancio [le risorse del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per il 2010 sono pari a 4.550 milioni] dovrebbero 'tenere' anche nel medio periodo: perché le poste non più coerenti con il nuovo assetto finanziario (es. quota variabile) erano già iscritte in bilancio in termini molto prudenziali; perché l'intesa prevede il recupero di arretrati consistenti (ad esempio per la quota variabile) che verranno ad alimentare i bilanci fino al 2018; perché il nuovo sistema di patto di stabilità definito sui saldi, e il nuovo meccanismo di accreditamento dei gettiti erariali, permetterà di acquisire con maggior tempestività le risorse.
- 3. <u>Forma e contenuti dell'intesa</u>: l'intesa del 30 novembre 2009 consta di una premessa dove sono indicati i riferimenti normativi, i contenuti fondamentali e alcuni punti specifici dell'accordo, e di un allegato (parte integrante dell'accordo) costituito da un articolato che contiene la revisione dell'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome, la disciplina degli interventi in favore dei comuni confinanti con le province e le deleghe di nuove funzioni alle stesse; i singoli punti normativi dell'articolato sono diventati i commi da 107 a 125 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010.
- 4. Quanto ai contenuti strategici, l'intesa stabilisce:
 - che lo schema di articolato allegato costituisce l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009, e costituisce altresì la concorde richiesta di modifica del titolo VI dello Statuto speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto speciale;
 - che sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi ed intese comunque denominati tra le parti già definiti entro il 31 dicembre 2009, e i finanziamenti già assegnati a tale data: rimane inoltre ferma l'assegnazione delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari comunque denominati;
 - che le quote variabili maturate sino all'anno 2005 saranno determinate nell'importo già concordato e definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di articolato allegato all'intesa; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 saranno definite entro l'anno 2010; → vedi successivo punto 5.8;
 - la delega alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale e nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento; l'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;
 - l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale; → vedi successivo punto 5.4;
 - la delega alle province autonome delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la

possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo: le province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;

- l'emanazione delle norme di attuazione previste dai commi 17 e 19 dello schema di articolato allegato all'intesa, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'articolato medesimo; → vedi successivo punto 5.18;
- che i contenuti dell'intesa siano trasfusi in specifiche disposizioni legislative che comportano effetti finanziari positivi per lo Stato (maggiori entrate e minori spese) a decorrere dall'anno 2010 pari a circa 1.000 milioni annui sul saldo netto da finanziare, e a circa 500 milioni annui sull'indebitamento netto.

5. In concreto i **contenuti e le disposizioni introdotte** (dall'intesa e) **dalla legge finanziaria 2010 riguardano**:

1) <u>l'eliminazione di alcune poste di finanziamento statale:</u>

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà;

 vedi successivo punto 5.10;
- la quota variabile quota non superiore ai 4/10 del gettito dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale da ripartire nella proporzione del 47% alla PAT e del 53% alla PAB (abrogazione art. 78 st.) [ultimo valore definito 270 milioni per il 2005; nel bilancio 2010 per 27, 5 milioni];
- la somma sostitutiva dell'IVA all'importazione (abrogazione art. 6 della legge 386/1989) [ultima somma erogata: 300 milioni per il 2007];
- la rinuncia al riparto di trasferimenti statali su specifiche leggi settoriali, es. edilizia, istruzione, sanità e politiche sociali (abrogazione art. 5 della legge 386/1989) [valore medio 2006 2008: 80 milioni];

2) il <u>mantenimento dei trasferimenti statali per la copertura degli oneri per le</u> funzioni delegate dallo Stato:

- attraverso un rimborso forfetario annuale a partire dal 2010 a copertura delle spese per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche (art.2, comma 112, legge 191/2009) [rimborso di 50 milioni annui per provincia];
- attraverso una disciplina specifica per il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico (art.2, comma 113, legge 191/2009); [rimborso pari a 250 milioni annui a decorrere dal 2010; per le spettanze arretrate a tutto il 2009 rimborso pari a 100 milioni annui a decorrere dal 2010];
- 3) <u>l'acquisizione di nuovi gettiti</u> prodotti dal sistema trentino, recuperando poste tributarie attualmente non riconosciute [recupero di poste tributarie per circa 222 milioni annui a decorrere dal 2010]:
 - devoluzione alle province dei 9/10 dell'IVA all'importazione prodotta a livello locale, determinata assumendo a riferimento i consumi finali (art. 75, lett. e, st.) [pari a 145 milioni su base dati 2008];
 - devoluzione alle province dei 9/10 di tutte le tipologie di accisa su prodotti energetici, anche quelli destinati al riscaldamento (art. 75, lett. f, st.) [stima maggior spettanza circa 40 milioni annui];
 - devoluzione alle province dell'imposta sul reddito delle società e imposte sostitutive (art. 75 bis, comma 3, st.) [maggior gettito annuo previsto pari ad almeno 10 milioni];
 - devoluzione alle province dell'imposta sulle assicurazioni, escluse RCA, sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (art. 2, comma 111, legge 191/2009): è garantito il ritorno del carico fiscale sostenuto dai contribuenti trentini in occasione del versamento dei premi assicurativi [stima di un maggior gettito di circa 7, 5 milioni annui];

• devoluzione alle province del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e natanti (art. 2, comma 110, legge 191/2009): sono riassegnati alle province gli importi riscossi dalle società assicurative quale contributo al SSN versato con i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti [dal 2010 la maggior entrata stimata è pari a 19,5 milioni annui];

4) l'attribuzione alle province di nuove funzioni o competenze:

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi successivo punto 5.10;
- alla *provincia di Trento* sono delegate nel rispetto dell'articolo 33 della costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale e dei orincipi statutari sulla delega di funzioni statali le funzioni esercitate dallo Stato relative all'università di Trento, compreso il relativo finanziamento (*art. 2, comma 122, legge 191/2009*);
- la provincia di Bolzano (art. 2, comma 123, legge 191/2009) assume il finanziamento della libera università e del conservatorio Monteverdi di Bolzano, il finanziamento dei servizi di spedizione e recapito postale in territorio provinciale, il finanziamento di infrastrutture di competenza statale sul territorio provinciale (art. 2, comma 123, legge 191/2009);
- ad *entrambe le province* sono delegate le funzioni in materia di ammortizzatori sociali (*art.* 2, *comma 124*, *legge 191/2009*): riguarda la gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare tramite intese governative anche avvalendosi dell'Inps (con facoltà di regolare la materia, nel rispetto dei principi statali, e con oneri a carico provinciale);
- ricoscimento alle province della competenza in materia di tributi locali (art. 80. st.);
- disciplina transitoria: fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le funzioni delegate, lo Stato continua ad esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome, a decorrere dal 1 gennaio 2010, come stabilito dall'art. 79, comma 1, lett. C, st. → vedi successivo punto 5.10;

5) una nuova disciplina dei tributi propri (art. 73, comma 1, e 1 bis, st.):

- ampliamento facoltà istituzione: costituiscono tributi propri le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale;
- ampliamento leva fiscale: facoltà di intervenire sulla disciplina di tributi statali (relativamente ai tributi per i quali lo Stato ne preveda la possibilità) per modificare aliquote, prevedere sanzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla legge statale;

6) una nuova disciplina sulla <u>determinazione delle quote di tributi erariali</u> devolute dallo stato (*art. 75 bis, st.*):

- vi sono ricomprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle province;
- la determinazione delle quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori e ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale;
- la quantificazione dei gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e
 delle imposte sostitutive dei redditi da capitale (qualora non sia possibile utilizzare gli
 indicatori e i documenti idonei alla valutazione dei fenomeni economici) avviene sulla base
 dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale, da applicarsi al PIL regionale o
 provinciale accertato dall'Istat;

7) <u>un ampliamento</u> - quindi - <u>dei poteri di intervento in ambito tributario</u> e dei margini di operatività della leva tributaria delle province, attraverso:

- l'ampliamento dei tributi propri (art. 73, comma 1, e 1 bis, st.);
- la facoltà di introdurre entro determinati vincoli variazioni delle aliquote, deduzioni, agevolazioni ed esenzioni, anche sui tributi compartecipati (art. 73, comma 1 bis, st.);
- la facoltà per le province di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di propria competenza

(art. 80 st.);

- nel caso di tributi istituiti con legge statale, la facoltà per la legge provinciale di consentire agli enti locali di modificare aliquote, introdurre agevolazioni e deduzioni e di prevedere criteri, termini e modalità di riscossione anche in deroga alla disciplina statale (art. 80 st.);
- 8) la definizione delle spettanze arretrate di competenza regionale o provinciale:
 - sblocco e recupero su scala pluriennale della quota variabile (art.2, comma 114, legge 191/2009) per le quote già definite relative agli anni 2000 2005; definizione di tempi certi per il recupero progressivo delle erogazioni relative alle quote da definire (fino al 2009) [per un totale di 2, 3 miliardi];
 - rimborso forfetario per oneri sostenuti dalle province per funzioni delegate dallo Stato: per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche, lo Stato verserà per il periodo 2003 2009 una quota forfetaria annua per provincia (art.2, comma 112 e 113, legge 191/2009) [importo forfetario pari a 350 milioni per il periodo 2003 2009];
- 9) l'espressa esenzione delle comunità locali della Provincia di Trento (istituite con l.p. n. 3 del 2006) dall'imposta sul reddito delle società (art. 2, comma 115, legge 191/2009);
- 10) la definizione delle <u>modalità e</u> dei <u>limiti del concorso della regione e delle</u> <u>province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e</u> solidarietà (art. 79, comma 1 e 2, st.):
 - indicazione tassativa delle modalità e degli strumenti di tale concorso (*comma 1, art. 79, st.*). Il concorso avviene attraverso queste misure:
 - o con la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, della quota variabile e delle assegnazioni su fondi statali di settore (*lett. a e b*) → vedi precedente punto 1;
 - o con l'assunzione di oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali, anche delegate, definite di intesa con il governo (lett. c); → vedi precedente punto 5.4; e con il finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche a territori confinanti, complessivamente pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque per l'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore a 40 milioni (lett. c); → vedi sucessivo punto 5.16;
 - o con le modalità di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai contenuti del patto di stabilità (*lett. d*) \rightarrow vedi successivo punto 5.11;
 - esclusione dell'applicazione in ambito provinciale di ogni altra disciplina statale imposta alle altre regioni in attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà (art. 79, comma 4, st.);
 - l'intesa costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009; le misure del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà possono essere modificate esclusivamente con la procedura dell'intesa ex art. 104 statuto:
- 11) la definizione di <u>una disciplina specifica</u> (procedura, contenuti e limiti) <u>sul patto</u> <u>di stabilità interno</u> (*art. 79, comma 1 e 2, st.*):
 - è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà;

 vedi precedente punto 5.10;
 - superamento del patto di stabilità basato sui tetti di spesa: d'ora in avanti gli obblighi vanno concordati con riferimento ai saldi di bilancio, da conseguire in ciascun periodo;
 - dal 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione della nuova disciplina dell'art. 79 st;
 - competenza della provincia a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e a provvedere alle funzioni di coordinamento degli enti locali, degli enti strumentali, delle

- università non statali, delle camere di commercio e degli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale, finanziati dalla regione o dalla provincia;
- esclusione delle altre misure stabilite per le regioni (art. 79, comma 4, st.);
- obbligo della regione e delle province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite da specifiche disposizioni statali, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti alla rispettiva competenza legislativa;
- posto che è responsabile del governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale, si attribuisce alla provincia la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tutti i soggetti del patto di stabilità interno e il controllo successivo sulla loro gestione, con obbligo di notiziare la Corte dei conti (art. 79, comma 3, st.);

12) la definizione di nuovi principi in materia di finanza locale (art. 80 st.):

- facoltà di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di competenza provinciale (art. 80, comma 1, st.);
- nel caso di tributi locali istituiti con legge statale, la legge provinciale può consentire ai comuni di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa statale; facoltà per le province di disciplinare in deroga le modalità di riscossione (art. 80, comma 1 bis, st.);
- attribuzione alle province delle compartecipazioni al gettito e delle addizionali a tributi erariali assicurati dallo stato agli enti locali; se la legge dello stato dispone addizionali tributarie da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province, che individuano criteri, modalità e limiti della relativa disciplina (art. 80, comma 1 ter, st.);
- attribuzione alle province del controllo successivo sulle gestione degli enti locali, con obbligo di dare notizia degli esiti alla sezione locale della Corte dei conti (art. 79, comma 3, st.);
- 13) <u>i controlli fiscali</u>: ridefinizione delle regole di collaborazione con l'agenzia delle entrate (*art.* 82 st.) per condividere le scelte strategiche nel campo dell'evasione fiscale:
 - le attività di accertamento dei tributi sul territorio provinciale sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti con intesa fra governo e provincia, tramite i conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali;
- 14) la determinazione dell'obbligo di adeguamento della normativa regionale e provinciale alla legislazione statale in materia di <u>armonizzazione dei bilanci pubblici</u> vedi la legge 31 dicembre 2009 n. 196 sulla riforma della contabilità statale (art. 83, st.);
- 15) una <u>nuova disciplina di tesoreria</u>: dal 2011 si applica un nuovo meccanismo di accredito diretto e più veloce dei gettiti erariali spettanti alle province: introito diretto dei gettiti tributari versati dai contribuenti attraverso la contabilizzazione immediata delle entrate, con eliminazione del sistema attuale di intermediazione del Min. economia (art. 2, comma 108, legge 191/2009);
- 16) una disciplina specifica sugli <u>interventi a favore di territori confinanti</u> (art. 2, commi 117 121, legge 191/2009):
 - è una misura del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi precedente punto 5.10;
 - per il finanziamento di progetti (anche pluriennali) per la valorizzazione dei territori confinanti con le due province, con risorse a loro carico;
 - sono previsti accordi fra governo e ciascuna provincia, da stipulare previo parere delle regioni interessate;
 - è stabilita la creazione di un apposito organismo di gestione, a carattere paritetico e presieduto da un rappresentante dello Stato, con il compito di definire gli obiettivi degli

interventi, la caratteristiche dei contenuti dei progetti di sviluppo socio-economico da presentare da parte dei comuni e loro forme aggregative, le modalità di gestione degli interventi;

- [è stabilito un finanziamento pari a 40 milioni annui a carico di ciascuna provincia];
- 17) l'abrogazione di norme legislative superate dalla nuova disciplina finanziaria (art. 2, comma 109, legge 191/2009):
 - sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 5 magguio 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. f, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- 18) la previsione di una nuova fase di <u>approvazione di norme di attuazione</u>:
 - per disciplinare (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 191/2009) quanto necessario a seguito della modificazioni dell titolo Vi dello statuto (art. 2, comma 116, legge 191/2009);
 - per disciplinare l'esercizio delle nuove funzioni delegate (art. 2, comma 125, legge 191/2009).

Nota bene

Alcuni riferimenti argomentativi e gli importi contabili riportati in questo appunto sono stati dedotti da documenti resi disponibili dell'amministrazione della Provincia autonoma di Trento (in particolare dalla comunicazione resa dal Presidente della Provincia in Consiglio provinciale il 3 dicembre 2009, e dalle schede 'Il nuovo modello di finanza provinciale' del Dipartimento Affari finanziari, allegate alla comunicazione).

Appunto ad uso interno. Trento, 17.02.10 C.Lutteri